

**Pubblicato il 18/03/2019**

**Sent. n. 567/2019**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1748 del 2018, proposto da  
- [omissis], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Nespor, Federico Boezio e Rosario Carmelo Tripodi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei primi due in Milano, Via Cadore n. 36;

contro

- il Comune di Belgioioso, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Franco Ferrari ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, Via Larga n. 23;

per l'annullamento

- dell'ordinanza sindacale del Comune di Belgioioso n. [omissis] del [omissis], notificata in data [omissis], avente ad oggetto "Sgombero del campo sportivo comunale di Belgioioso sito in P.le Fratelli Sanguigni";

- nonché, per quanto occorra, della comunicazione prot. n. [omissis] in data [omissis], a firma del Responsabile dell'Ufficio Affari Generali del Comune di Belgioioso, con la quale "ribadisce quindi, entro il 1 di luglio 2018 (...) il rilascio della proprietà comunale";

- della comunicazione prot. n. [omissis] in data [omissis], con la quale "l'Amministrazione ritiene di non accogliere le richieste della Società e pertanto diffida la stessa a organizzare iniziative all'interno del campo sportivo comunale e intima il rilascio dello stesso entro il 1 luglio 2018";

- di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto il decreto n. 1083/2018 con cui è stata respinta, inaudita altera parte, la domanda di provvedimento cautelare urgente e fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell'istanza di sospensione;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Belgioioso;

Vista l'ordinanza n. [omissis] con cui è stata dichiarata l'estinzione, per rinuncia, della fase cautelare;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;

Uditi, all'udienza pubblica del 10 gennaio 2019, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

**FATTO**

Con ricorso notificato in data 19 luglio 2018 e depositato il 20 luglio successivo, la ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza n. [omissis] del [omissis] del Sindaco del Comune di

Belgioioso avente ad oggetto “Sgombero del campo sportivo comunale di Belgioioso sito in P.le Fratelli Sanguigni”.

Il Comune di Belgioioso, proprietario del campo sportivo situato in Piazza Fratelli Sanguigni n. 2, con delibera di Giunta comunale n. 52 del 4 aprile 2012, ha approvato una convenzione avente una durata quadriennale (1° luglio 2012 - 30 giugno 2016), per mezzo della quale la gestione del predetto impianto è stata affidata alla ricorrente [omissis]. Avendo la [omissis] maturato dei debiti nei confronti del Comune, in data 15 novembre 2014, dopo averne riconosciuto la sussistenza e l'importo, ha altresì accettato il Piano di rientro approvato dalla Giunta con delibera n. [omissis] del [omissis]; tuttavia tale Piano di rientro non è stato rispettato sia per ragioni legate alla consistenza del debito (pari a circa € 76.000), sia per questioni riguardanti l'addebitabilità al Comune dei costi di una serie di lavori di manutenzione effettuati presso il Centro sportivo (pari a € 30.000). In data 10 maggio 2018, il Comune, sul presupposto della perdurante sussistenza dei debiti, unitamente alla contestazione di alcune inadempienze alla convenzione, ha diffidato la Società sportiva a provvedere al pagamento di € 23.513,29 entro il 31 maggio 2018. Dopo una comunicazione interlocutoria della ricorrente, datata 28 maggio 2018, il Comune, con atto del 15 giugno 2018, ha diffidato quest'ultima ad organizzare iniziative all'interno del campo sportivo comunale, e ne ha intimato il rilascio entro il 1° luglio 2018. Con comunicazione del 29 giugno 2018, il Responsabile dell'Ufficio Affari Generali del Comune di Belgioioso ha ribadito la richiesta di rilascio della proprietà comunale, evidenziando altresì l'interesse dell'Amministrazione a recuperare il dovuto dalla [omissis] in tutte le sedi e i modi di legge. Dopo che, in data 30 giugno 2018, il legale della ricorrente ha riscontrato la comunicazione comunale, contestandone integralmente il contenuto e ritrasmettendo copia di tutta la documentazione già inviata in precedenza, è stata adottata l'ordinanza sindacale n. [omissis] del [omissis], con cui è stato prescritto il rilascio immediato dell'immobile di proprietà comunale. In data 13 luglio 2018, si è provveduto allo sgombero del Centro sportivo.

Assumendo l'illegittimità dei provvedimenti comunali, la ricorrente ne ha chiesto l'annullamento, in primo luogo, per illegittimo esercizio del potere di autotutela per eccesso di potere per sviamento e perplessità.

Ulteriormente, sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione degli artt. 50, comma 5, e 54, commi 4 e 4bis, del D. Lgs. n. 267 del 2000 e l'eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà e illogicità manifesta.

Con decreto n. 1083/2018 è stata respinta, inaudita altera parte, la domanda di provvedimento cautelare urgente ed è stata fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell'istanza di sospensione.

Si è costituito in giudizio il Comune di Belgioioso, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con l'ordinanza n. 1262/2018 è stata dichiarata l'estinzione, per rinuncia, della fase cautelare.

In prossimità dell'udienza di trattazione del merito della controversia, i difensori delle parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive posizioni.

Alla pubblica udienza del 10 gennaio 2019, su conforme richiesta dei difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

## **DIRITTO**

1. Il ricorso è infondato.

2. Con la prima doglianza si assume l'illegittimità dell'ordinanza comunale di sgombero, in quanto il campo sportivo non apparterebbe al patrimonio indisponibile del Comune e, di conseguenza, non sarebbe possibile ricorrere al potere di autotutela esecutiva.

2.1. La doglianza è infondata.

Secondo la parte ricorrente il campo sportivo, di cui è stato ordinato lo sgombero (poi effettivamente portato a termine), non apparterebbe al patrimonio indisponibile del Comune sia per mancanza del requisito soggettivo che di quello oggettivo; mancherebbe infatti un provvedimento amministrativo manifestante la volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico di destinare il bene a un pubblico

servizio, né risulterebbe sussistente una effettiva e attuale destinazione del bene a tale servizio pubblico.

La prospettazione della parte ricorrente si pone tuttavia in contrasto con la consolidata giurisprudenza, che il Collegio condivide, secondo la quale il “campo sportivo” di cui è titolare il Comune – comunque sia denominato e qualsiasi consistenza abbia – ha natura di bene patrimoniale indisponibile, in quanto mira al soddisfacimento di interessi della collettività locale (Consiglio di Stato, V, 22 ottobre 2015, n. 4857); difatti, “gli impianti sportivi di proprietà comunale fanno parte del patrimonio indisponibile del comune, risultando presenti entrambi i requisiti richiesti dall’art. 826, u. c. del cod. civ., per tale qualificazione, ovvero sia la proprietà del bene da parte dell’ente (requisito soggettivo) e la destinazione del bene ad un pubblico servizio (requisito oggettivo) [...] (Cass. Civ. SS.UU. 14.10.1998 n. 10135; 6.8.1998 n. 7710; V, 4.11.1994, n. 1257)” (Consiglio di Stato, V, 16 aprile 2003, n. 1991; più recentemente, Consiglio di Stato, V, 27 febbraio 2018, n. 1172; T.A.R. Sardegna, I, 6 marzo 2018, n. 181).

Con specifico riferimento ai poteri di polizia demaniale questa Sezione ha già evidenziato come “l’ordine di sgombero costituisca legittima esplicazione del potere di autotutela esecutiva spettante all’Amministrazione per la tutela dei beni pubblici. Per consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, gli impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile del Comune, ai sensi dell’art. 826, ultimo comma cod. civ., essendo destinati al soddisfacimento dell’interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive” (T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 2 ottobre 2017, n. 1895; cfr., altresì, Cass., SS.UU., 20 aprile 2015, n. 7959).

Pertanto, trattandosi di un provvedimento relativo ad un bene appartenente al patrimonio indisponibile del Comune, destinato per sua natura a soddisfare il pubblico interesse, deve essere disattesa la censura formulata dalla parte ricorrente.

2.2. Ciò determina il rigetto della doglianza.

3. Con la seconda censura si assume l’illegittimità del provvedimento sindacale impugnato, qualora si ritenesse di assimilarlo alle ordinanze contingibili e urgenti, in quanto non sussisterebbero nella specie i presupposti richiesti dagli artt. 50 e 54 del Testo unico degli Enti locali (D. Lgs. n. 267 del 2000).

3.1. La doglianza è infondata.

L’atto adottato dal Sindaco di Belgioioso non risulta affatto riconducibile alle ordinanze contingibili e urgenti di cui agli artt. 50 e 54 del Testo unico degli Enti locali, come appare evidente dal tenore letterale dello stesso, che in alcun punto richiama uno specifico potere di urgenza extra ordinem; in realtà, nelle premesse del provvedimento oltre alla segnalazione delle inadempienze della ricorrente rispetto agli impegni assunti convenzionalmente, soprattutto con riguardo al mancato puntuale rispetto del Piano di rientro dai debiti, si evidenzia il venir meno del rapporto fiduciario tra le parti al fine di una prosecuzione del rapporto concessorio, aggravato dalla circostanza che la ricorrente avrebbe continuato ad utilizzare il campo sportivo per i propri interessi, confliggenti con quelli della collettività.

Di conseguenza, al fine di qualificare correttamente l’ordinanza impugnata si deve fare applicazione di quell’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale “gli atti amministrativi vanno interpretati non solo in base al tenore letterale, ma anche risalendo alla effettiva volontà dell’amministrazione ed al potere concretamente esercitato, cosicché occorre prescindere dal nomen iuris adottato” (Consiglio di Stato, V, 15 ottobre 2003, n. 6316).

La predetta ordinanza, quindi, va ricompresa tra i provvedimenti di polizia demaniale di carattere urgente, attraverso cui l’Amministrazione ha inteso tutelare sia il campo sportivo, in quanto bene appartenente al patrimonio indisponibile del Comune, sia garantirne il suo utilizzo a fini pubblicistici.

3.2. Da ciò discende l’infondatezza della scrutinata censura.

4. Alla reiezione delle doglianze contenute nel ricorso, segue il suo integrale rigetto.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Belgioioso nella misura di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre oneri e spese generali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 10 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Gabbricci, Presidente

Giovanni Zucchini, Consigliere

Antonio De Vita, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Antonio De Vita

IL PRESIDENTE

Angelo Gabbricci

IL SEGRETARIO